

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede in Roma, Via Ostiense 159, C.F. 04400441004, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Antonio Carratta,

E

La Fondazione Luigi Einaudi ETS (di seguito denominata "Fondazione"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via della Conciliazione n. 10, C.F. 80213770581, in persona del suo legale rappresentante, Avv. Giuseppe Benedetto,

PREMESSO

che il Dipartimento promuove attività di ricerca, alta formazione e terza missione nei diversi ambiti delle scienze giuridiche, sviluppando, anche mediante collaborazioni interdisciplinari e internazionali, progetti di ricerca su temi di particolare rilevanza per l'evoluzione del diritto, delle istituzioni e della giustizia;

che il Dipartimento sviluppa consolidate competenze scientifiche nei settori della giustizia penale, del diritto processuale penale e del diritto penitenziario;

che il Dipartimento promuove la collaborazione con università, enti pubblici, fondazioni e soggetti privati, nazionali e internazionali, al fine di favorire la realizzazione di progetti di ricerca, attività formative, iniziative culturali e programmi di alta formazione;

che la Fondazione Luigi Einaudi ETS opera nel campo della promozione della cultura giuridica, economica e politico-istituzionale, sostenendo iniziative di ricerca, alta formazione, divulgazione scientifica e approfondimento sui temi di interesse pubblico;

che la Fondazione riconosce nella collaborazione con il sistema universitario uno strumento privilegiato per favorire la crescita della ricerca scientifica, la formazione di giovani studiosi e la diffusione del sapere giuridico;

che le Parti condividono l'interesse a sviluppare un rapporto stabile di collaborazione volto a promuovere iniziative scientifiche di comune interesse, favorendo la realizzazione di attività di ricerca, seminari, convegni, pubblicazioni, programmi di alta formazione e strumenti di sostegno alla ricerca, anche mediante il finanziamento di borse di ricerca;

le Parti riconoscono che il presente Accordo costituisce una cornice generale di collaborazione, demandando a successivi atti attuativi la disciplina delle singole iniziative che richiedano una specifica regolamentazione tecnico-scientifica o amministrativa;

che le Parti intendono disciplinare mediante il presente accordo i termini della reciproca collaborazione scientifica e culturale;

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. Con il presente Accordo e per tutta la durata in esso prevista le Parti si impegnano a instaurare un rapporto stabile di collaborazione scientifica, culturale e formativa volto a promuovere attività di ricerca, alta formazione, divulgazione scientifica e sostegno alla ricerca nei settori di interesse comune.

Articolo 2 – Programma della collaborazione

1. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo si sviluppa nei settori scientifici e culturali di interesse comune delle Parti, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni giuridici, istituzionali e sociali rilevanti nei settori della giustizia penale, del diritto processuale penale e del diritto penitenziario;

2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo, la collaborazione potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca scientifica di interesse comune;
- b) l'organizzazione di convegni, seminari, workshop, corsi di alta formazione e altre iniziative di carattere scientifico e culturale;
- c) la promozione di attività editoriali e pubblicazioni scientifiche, anche realizzate congiuntamente;
- d) la partecipazione congiunta a bandi competitivi, programmi di finanziamento nazionali, europei e internazionali, nonché ad altre iniziative finalizzate al sostegno della ricerca
- e) il finanziamento di borse di ricerca, premi di studio o altre forme di sostegno alla formazione e alla ricerca, secondo la normativa vigente e i regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre;
- f) ogni ulteriore iniziativa scientifica, formativa o divulgativa ritenuta coerente con le finalità istituzionali delle Parti.

3. Le attività oggetto del presente Accordo saranno improntate ai principi di autonomia scientifica, indipendenza della ricerca, trasparenza, reciproca leale collaborazione e valorizzazione dei risultati conseguiti, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuna Parte.

Articolo 3 – Sostegno alle attività di ricerca

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può sostenere economicamente le attività previste dal presente Accordo mediante l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di borse di ricerca o altre forme di sostegno alla ricerca.

2. L'istituzione delle borse di ricerca è deliberata dal Dipartimento secondo la normativa vigente, lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre.
3. L'oggetto specifico dell'attività di ricerca per il quale verranno attribuite le borse di ricerca sarà individuato di volta in volta di comune accordo tra il Responsabile scientifico del Dipartimento e il referente designato dalla Fondazione, nel rispetto dell'autonomia scientifica dell'Università e delle finalità istituzionali della Fondazione.
4. I beneficiari svolgono la propria attività di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre ovvero presso altre sedi individuate nell'ambito del progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal relativo bando o dall'accordo attuativo.
5. Le modalità di erogazione dei contributi, l'ammontare delle risorse destinate alle singole iniziative e le eventuali condizioni di utilizzo saranno disciplinate negli accordi attuativi ovvero nei provvedimenti amministrativi adottati dal Dipartimento, nel rispetto della normativa contabile dell'Ateneo.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare secondo i principi di buona fede, leale cooperazione, trasparenza, autonomia istituzionale e reciproco rispetto delle rispettive competenze.
2. Il Dipartimento si impegna a:
 - a) garantire il coordinamento scientifico delle attività oggetto del presente Accordo;
 - b) mettere a disposizione le competenze scientifiche, le strutture e le risorse organizzative necessarie allo svolgimento delle iniziative concordate, nei limiti della propria disponibilità;
 - c) attivare le procedure amministrative di propria competenza ai fini dell'attribuzione delle borse di ricerca necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
 - d) assicurare il rispetto della normativa universitaria e della disciplina vigente nello svolgimento delle attività.
3. La Fondazione si impegna a:
 - a) collaborare alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative oggetto dell'Accordo;
 - b) sostenere, nei limiti delle risorse rese disponibili, le attività concordate secondo le modalità previste dal presente Accordo e dagli eventuali accordi attuativi;
 - c) favorire la diffusione dei risultati delle attività realizzate congiuntamente;
 - d) collaborare con il Dipartimento nell'individuazione di nuove opportunità di sviluppo della ricerca e dell'alta formazione.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo comporta l'instaurazione di rapporti di subordinazione, rappresentanza o esclusiva tra le Parti, che conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e scientifica.

Articolo 5 – Responsabili scientifici

1. Il Dipartimento individua quale Responsabile scientifico del presente Accordo: il Prof. Luca Marafioti, Professore ordinario di Diritto processuale penale, ovvero altro docente individuato con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento.

2. La Fondazione individua quale Referente scientifico del presente Accordo: l'Avv. Gian Domenico Caiazza.

3. I Responsabili scientifici:

a) definiscono il programma delle attività;

b) coordinano l'attuazione della collaborazione;

c) verificano il regolare svolgimento delle iniziative;

d) promuovono nuove attività di comune interesse;

e) predispongono, al termine di ciascun programma di attività, una relazione illustrativa dei risultati conseguiti.

4. L'eventuale sostituzione dei Responsabili scientifici non comporta modifica del presente Accordo ed è comunicata per iscritto all'altra Parte.

Articolo 6 – Contributi economici

1. La Fondazione potrà destinare risorse economiche al finanziamento delle attività previste dal presente Accordo, secondo quanto stabilito nei singoli accordi attuativi o nei provvedimenti amministrativi adottati dal Dipartimento.

2. L'importo dei contributi, la relativa destinazione, le modalità di erogazione e gli eventuali termini di rendicontazione saranno definiti di volta in volta in relazione alle specifiche iniziative.

3. Le somme erogate dalla Fondazione saranno utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo e gestite dal Dipartimento nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre.

4. Il Dipartimento assicura la corretta gestione amministrativo-contabile delle risorse ricevute e, ove previsto dagli accordi attuativi, trasmette alla Fondazione una relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo dei contributi.

5. Eventuali economie di spesa saranno disciplinate dagli accordi attuativi ovvero secondo quanto previsto dalla normativa universitaria applicabile.

Articolo 7 – Comunicazione e divulgazione scientifica

1. Le Parti riconoscono la diffusione della conoscenza e dei risultati della ricerca quale elemento essenziale della collaborazione instaurata con il presente Accordo.

2. Le Parti promuovono congiuntamente la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, divulgazione scientifica e public engagement, valorizzando le attività svolte nell'ambito della collaborazione.

3. Salvo diverso accordo scritto, ogni comunicazione pubblica relativa alle attività realizzate in attuazione del presente Accordo dovrà dare adeguata evidenza della collaborazione tra il Dipartimento e la Fondazione.

4. L'utilizzo del nome, del logo e degli altri segni distintivi di ciascuna Parte è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'altra Parte e limitatamente alle attività disciplinate dal presente Accordo.

5. Restano ferme la libertà della ricerca e la libertà di pubblicazione dei risultati scientifici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo relativo alla proprietà intellettuale.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte conserva la titolarità esclusiva delle conoscenze, dei dati, dei materiali e dei risultati scientifici sviluppati autonomamente prima della sottoscrizione del presente Accordo o indipendentemente dalla sua esecuzione.

I risultati scientifici conseguiti congiuntamente nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Accordo appartengono alle Parti in proporzione al rispettivo contributo scientifico, organizzativo ed economico, salvo diversa pattuizione contenuta nei singoli accordi attuativi.

L'eventuale tutela dei risultati suscettibili di protezione ai sensi della normativa in materia di proprietà industriale o intellettuale sarà disciplinata mediante specifico accordo tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Università.

Le pubblicazioni scientifiche derivanti dalle attività svolte in attuazione del presente Accordo garantiscono il riconoscimento del contributo scientifico degli autori e delle Parti coinvolte, nel rispetto dei principi di correttezza scientifica, integrità della ricerca e libertà di pubblicazione.

Qualora esigenze di tutela della proprietà intellettuale rendano necessario differire la divulgazione dei risultati della ricerca, le Parti concordano tempi e modalità della pubblicazione, assicurando che il differimento sia limitato al periodo strettamente necessario alla tutela dei diritti coinvolti.

Articolo 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze di natura tecnica, scientifica, organizzativa o amministrativa di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo e che siano espressamente qualificati come riservati ovvero la cui natura confidenziale sia desumibile dal loro contenuto.

2. Le informazioni riservate potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo e non potranno essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rese disponibili, salvo quanto imposto da disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o amministrativa.

3. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni:

- a) già legittimamente conosciute dalla Parte ricevente prima della loro comunicazione
- b) divenute di pubblico dominio per cause non imputabili alla Parte ricevente;
- c) acquisite legittimamente da soggetti terzi;
- d) la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità competente.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo rimangono efficaci anche successivamente alla cessazione del presente Accordo per un periodo di cinque anni, salvo diverso termine previsto dalla legge.

Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla scadenza, l'Accordo potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti e nel rispetto delle procedure autorizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
4. Ciascuna Parte può recedere dall'Accordo mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con un preavviso di almeno novanta giorni.
5. Il recesso non produce effetti sulle attività già avviate, che dovranno essere portate a compimento secondo le modalità concordate tra le Parti, salvo diverso accordo.
6. Resta salva la facoltà delle Parti di risolvere consensualmente il presente Accordo in qualsiasi momento.

Articolo 11 – Sicurezza e coperture assicurative

1. Le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Ciascuna Parte provvede, per il personale e gli eventuali collaboratori di propria competenza, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, assicurazione e sicurezza sul lavoro.
3. Il personale coinvolto nelle attività disciplinate dal presente Accordo è tenuto ad osservare i regolamenti e le disposizioni vigenti presso la sede ospitante.
4. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, le coperture assicurative previste dalla normativa vigente nei confronti del personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo.
5. Qualora specifiche attività comportino particolari esigenze di sicurezza o ulteriori coperture assicurative, le relative modalità saranno disciplinate nei singoli accordi attuativi.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché della restante normativa applicabile.
2. Ciascuna Parte opera quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, salvo quanto diversamente previsto da specifici accordi attuativi.
3. Le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e assicurano il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Articolo 13 – Codice etico, trasparenza e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare, nell'attuazione del presente Accordo, i principi contenuti nei rispettivi Codici etici, Codici di comportamento e nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), per quanto compatibili.
2. Le Parti si impegnano altresì ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e conflitto di interessi.
3. L'eventuale violazione grave degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione dell'Accordo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Parte non inadempiente.

Articolo 14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare una soluzione amichevole di ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o all'applicazione del presente Accordo.
2. Qualora non sia possibile addivenire ad una composizione bonaria entro sessanta giorni dalla richiesta formulata da una delle Parti, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo non comporta la costituzione di alcun rapporto societario, associativo, di rappresentanza o di lavoro tra le Parti.
2. La nullità o l'inefficacia di una o più clausole del presente Accordo non comporta l'invalidità delle restanti disposizioni, che continueranno a produrre i propri effetti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile, la normativa vigente in materia e i regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre.
4. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
5. L'Accordo è soggetto alla disciplina fiscale prevista dalla legge e sarà registrata esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente, salvo diversa disposizione normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma li, 3 luglio 2026

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
IL DIRETTORE

Prof. Antonio Carratta

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI
LEGALE RAPPRESENTANTE

Avv. Giuseppe Benedetto